

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 6560 Anno 2017**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA**

osservazione – si sostiene – è stata fondata «sulle considerazioni

**Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO**

svolte da un consulente della banca medesima». E' però noto – si

**Data pubblicazione: 14/03/2017**

~~prosegue – che «tutta la giurisprudenza e la dottrina ritengono il~~

prodotto BTP Tel, e correlativamente l'opzione put, un prodotto finanziario ad alto rischio».

Si assume, altresì, che «nel corso del giudizio di primo grado il Colangione ebbe a richiedere l'ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare che egli si era recato in banca per acquistare titoli di stato, che gli avevano suggerito di acquistare BTP, ma che in realtà trattavasi di BTPTEL; che nell'occasione non gli furono fornite spiegazioni»; e che la «prova non fu ammessa dal Tribunale, che, evidentemente, aveva deciso di accogliere la domanda indipendentemente dalla prova orale».

2.- Il Collegio giudica inammissibile il motivo appena riferito. Per le ragioni che seguono.

Si deve rilevare, in particolare, la genericità che risulta connotare il motivo formulato dal ricorrente. Questo viene, in effetti, a mettere insieme informazione e adeguatezza: a trattare in modo indistinto ovvero promiscuo, cioè, i relativi profili. Altrimenti detto, lo stesso appare rimanere pencolante tra questi due distinti poli.

Pure sotto il profilo dei contenuti svolti, del resto, il ricorso rimane assestato su di un livello di censura che si manifesta generico, quando non del tutto improprio.

Ora, è regola acquisita dalla giurisprudenza di questa Corte che l'«onere probatorio gravante sull'intermediario finanziario in ordine alle informazioni somministrate all'investitore è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata da quest'ultimo ... onde è onere dell'investitore indicare le informazioni che assuma di non

*JA*

avere ricevuto» (cfr. Cass., 6 giugno 2016, n. 11578; che pure richiama Cass., 21 marzo 2016, n. 5514).

Tale onere di allegazione, relativo alle specifiche informazioni omesse o malamente esplicitate dall'intermediario, non è stato certo assolto dal ricorrente là dove ha inteso poggiarsi sul titolo di studio conseguito dal cliente o sulla richiesta di prova testimoniale che è stata presentata in primo grado. Non più conducente, d'altra parte, si manifesta il richiamo che è stato rivolto alla giurisprudenza di merito: a prescindere da ogni altro rilievo, qui il richiamo non supera neppure l'incertezza relativa alla piena sovrapposizione oggettiva delle fattispecie concrete decise dai precedenti richiamati con quello che è concretamente in esame (per la precisione, due decisioni su tre non vanno oltre l'indicazione di concernere «opzioni put», che è di mera massima).

Ancora è da riscontrare che il ricorso non risulta rispettare il pur necessario requisito di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., perché viene a lasciare nell'ombra una parte – in quanto tale, di per sé stessa rilevante – dell'operazione di investimento denominata BTP Tel, limitandosi ad indicare taluni degli elementi costitutivi della stessa.

Per spiegare in modo adeguato la proposizione appena formulata, conviene ricordare che nell'operazione BTP Tel l'investitore – versando una somma pari al prezzo di sottoscrizione/compera di una determinata quantità di BTP – ottiene il diritto a ricevere il rendimento cedolare dei relativi titoli statali; ma che al detto versamento non consegue anche il diritto alla restituzione della somma rispondente al montante capitale, per linea nominale, dei titoli stessi.

Quanto a quest'ultimo profilo, infatti, la somma versata viene «posta a confronto» con l'andamento di un paniere di titoli azionari (le cui componenti dovrebbero venire indicate nel contratto concluso tra intermediario e investitore) e per tale «messa a confronto» l'intermediario corrisponde una somma *ad hoc* all'investitore: alla scadenza dei titoli di Stato, così, se il valore del paniere delle azioni (come determinato sulla base delle clausole previste nel menzionato contratto) risulta inferiore a quello rappresentato dal capitale versato per i BTP, l'intermediario si libera da ogni obbligazione corrispondendo all'investitore la minore somma di cui al valore attuale del paniere (tutto questo secondo quanto discende dallo svolgimento della formula «vendita dell'opzione *put*», a cui si richiama l'operazione in questione con lessico decisamente non perspicuo per tutti coloro che non appartengono al ristretto novero degli addetti ai lavori).

Ne discende che l'investitore corre il rischio di perdere l'intero capitale versato in relazione ai BTP, là dove invece l'intermediario corre il rischio di perdere, al più, per intero la somma che ha versato a fronte dell'ottenuta *put*. Ciò sembra delineare, com'è naturale, una prospettiva di investimento ben poco incoraggiante. Come per l'appunto si rilevava poco più sopra, peraltro, in una simile prospettiva l'operazione BTP Tel appare assumere contorni solo parziali, rimanere monca: restano nell'oscuro, in effetti, i vantaggi che la stessa comporta per l'investitore a fronte del ridotto rischio di perdita, come pure la potenzialità di guadagno che a quegli la stessa sarebbe idonea a portare; l'utile ipoteticamente connesso, se si preferisce, al profilo di «capitale di rischio» che si assume parte caratteristica dell'operazione.

Ne deriva, in definitiva, che il ricorso presentato da Vito Colangione in modo particolare avrebbe dovuto indicare - oltre alla misura del rendimento nel concreto dato dai BTP cui è stato fatto specifico riferimento (ma neppure tale misura risulta comunicata) -, il prezzo effettivamente pagato dal Monte dei Paschi come corrispettivo per l'ottenimento della *put*. E più ancora avrebbe dovuto indicare il regime contrattualmente predisposto *inter partes* come conseguente al caso in cui il valore del paniere dei titoli azionari interessati fosse risultato superiore al valore di restituzione nominale dei BTP, al tempo della loro scadenza (o anche prima, eventualmente trascorso un certo periodo di tempo dal momento del versamento della somma capitale).

3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55/2004, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.700,00 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 9 gennaio 2017.